

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 299

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, FIORET, CARAVITA, CASINI,  
BIANCO ILARIO, GAROCCHIO, FIORI GIOVANNINO,  
FEDERICO, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA,  
PORTATADINO, QUARENGHI VITTORIA, SANESE**

*Presentata il 10 luglio 1979*

Modifiche ad alcuni articoli del Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa riguardante i pesi e le misure consentiti dei veicoli per trasporto di cose o di persone è stata oggetto di molte discussioni ed anche variazioni legislative, ora restrittive, ora permissive, ma la materia resta ancora non regolata in modo soddisfacente.

Anche la legge 5 maggio 1976, n. 313, che recava alcune modifiche al codice della strada in questa materia, si è rivelata di difficile applicazione ed inopportuna sotto alcuni aspetti.

Per questi motivi avevamo presentato nella scorsa legislatura la proposta di legge n. 1565 che è stata oggetto di ampia discussione presso le Commissioni con-

giunte IX e X della Camera, al termine delle quali era stato elaborato un nuovo testo, sulla scorta dei suggerimenti elaborati dal Ministero dei trasporti.

Tenendo conto e di questo precedente lavoro, nonché delle esigenze segnalate con urgenza dalle categorie interessate al trasporto merci, al trasporto di persone ed alla costruzione dei veicoli, abbiamo presentato questa proposta di legge.

Essa contiene infatti anche la normativa dei pesi e misure per i veicoli agricoli, le norme sui *caravan* ed *auto-caravan* contenute nel disegno di legge n. 1084, già approvate al Senato nella precedente legislatura, nonché la nuova normativa per un inquadramento organico di tutte le macchine operatrici su strada.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, sempreché non vengano superati i limiti dell'articolo 33;

2) il trasporto di determinati materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:

a) superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo da aziende a ciò riconosciute idonee ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome delle predette aziende.

Si intendono cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridur-

re le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera *b*) del secondo comma quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada e/o una vettura pilota dell'impresa che effettua il trasporto.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'articolo 58.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicati al primo comma, numero 2) e al secondo comma.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabi-

lisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, numero 2).

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegue trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alla sanzione di una somma da lire 200.000 a lire 800.000. Sono civilmente responsabili in solido con il conducente il proprietario del veicolo, nonché il committente quando il trasporto è eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nello articolo 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 800.000.

Chiunque avendola conseguita circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 20.000. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione ».

#### ART. 2.

L'articolo 26 del testo unico sulle norme della disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, già modificato dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è modificato alle lettere g), h), i) come segue:

« g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'arti-

colo 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni a vela od alianti; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un *caravan* o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 32, il trasporto è considerato eccezionale;

*h)* autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semi-rimorchio. L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

*i)* autosnodati: veicoli costituiti da più elementi, dei quali uno motore, tutti atti al carico, permanentemente e non rigidamente collegati. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico ».

Allo stesso articolo, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

« *l)* *auto-caravan*: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente ».

### ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

« *e)* *caravan*: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;

f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive quali imbarcazioni, alianti ed altre ».

#### ART. 4.

L'articolo 30 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Le macchine operatrici semoventi e trainate sono:

a) le macchine comunque impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere dell'edilizia o delle infrastrutture stradali e per il ripristino del traffico, nonché per attività imprenditoriali a carattere industriale;

b) i mezzi sgombraneve, spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio;

c) i carrelli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di una impresa industriale.

Le macchine di cui al presente articolo devono essere per costruzione insuscettibili di superare la velocità di 40 chilometri orari.

Le stesse macchine sono escluse dalla disciplina di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, quando hanno una capacità di trasporto tale che il loro peso complessivo non risulti superiore a quello stabilito nell'articolo 69, oppure, nel caso di veicoli eccezionali e limitatamente alle macchine di cui al punto a), quando hanno una capacità di trasporto tale da far superare il peso complessivo stabilito per i veicoli destinati ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, primo comma, punto 2.

Alle macchine operatrici che hanno capacità di trasporto sono altresì applicabili gli articoli 10 e 121,

L'articolo 31 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è abrogato.

#### ART. 5.

L'articolo 32 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 15 febbraio 1974, n. 38, e dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere, quando marcia in linea retta, in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri 4 di altezza dal piano stradale; per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30.

La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non deve eccedere 7,5 metri per i veicoli isolati a un asse, 12 metri per i veicoli isolati a due o più assi.

La lunghezza dei semirimorchi non deve eccedere metri 12,50. La carrozzeria della *caravan* non deve eccedere in lunghezza se ad un asse metri 6 e se a due assi metri 7,50; non deve eccedere in larghezza metri 2,30; l'altezza massima da terra non deve essere superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata del veicolo. La lunghezza totale delle *auto-caravan* non può eccedere per il veicolo isolato, a due o più assi, metri 8.

Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono superare la lunghezza massima di metri 15,50. Gli autosnodati e filosnodati adibiti al trasporto di persone, gli autotreni e i filotreni possono raggiungere la lunghezza massima di metri 18.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo.

Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine agricole ed i veicoli a trazione animale sprovvisti

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri.

## ART. 6.

L'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a un asse, 80 quintali per quelli a due assi, e 100 quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 60 quintali.

Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e 30 centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i 180 quintali se si tratta di veicoli a due assi, i 240 quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i 190 quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i 120 quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a 2 metri fra loro, il peso massimo non deve superare 200 quintali; se a distanza inferiore a un me-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tro e 30 centimetri non deve superare il valore di 160 quintali; se a distanza non superiore a un metro, non può superare il valore di 120 quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo non deve eccedere 300 quintali se a 3 assi, 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere 400 quintali se a 4 assi, 440 quintali se a 5 o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i 220 quintali se a due assi e 260 quintali se a tre o più assi; per i semirimorchi, i pesi indicati sono riferiti a quelli gravanti sugli assi a terra del veicolo ».

## ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 53 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è modificato come segue:

« Gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi, nonché i rispettivi autotelai o telai montati ed i ciclomotori, sono soggetti, se prodotti in serie, alla omologazione del tipo. Questa ha luogo a seguito dell'esame dei medesimi da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo ».

## ART. 8.

Il quinto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'articolo 10, secondo comma, è rilasciato uno speciale documento di circolazione, che è valido se accompagnato dall'autorizzazione quando prevista dallo articolo stesso.

Il medesimo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole e operatrici quando per le stesse ricorre l'articolo 10 ».

## ART. 9.

L'articolo 69 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'articolo 32 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

Il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 50 quintali se a un asse, 80 quintali se a due assi e 100 quintali se a tre o più assi.

Per le macchine agricole semoventi ed a quelle trainate munite di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di appoggio sulla strada non sia superiore a 8 chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore a un metro e 20 centimetri, i pesi complessivi di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 60 quintali, 140 quintali, 200 quintali.

Il peso massimo sull'asse più caricato non può superare 100 quintali; quello su due assi contigui a distanza inferiore a metri uno e 20 centimetri, 110 quintali e 140 quintali se a distanza non inferiore a metri uno e 20 centimetri.

Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 160 quintali.

Le macchine agricole che, per necessità funzionali, hanno limiti di sagoma o di peso eccedenti quelli stabiliti, debbono essere munite, per circolare su strada, della speciale autorizzazione prevista dall'articolo 10.

Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000.

Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000.

Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000.

#### ART. 10.

L'articolo 76 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Le macchine operatrici di cui all'articolo 4 della presente legge, per circolare su strada devono essere munite di un certificato rilasciato da un ufficio provinciale della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi nonché le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata.

Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 53 e 54; le stesse devono essere registrate presso un ufficio provinciale della motorizzazione civile, il quale rilascia altresì una targa di identificazione che deve essere applicata in analogia di quanto stabilito dall'articolo 75 per le macchine agricole.

Il certificato è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili.

Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione è prescritto a termini dell'articolo 110, le mac-

chine operatrici devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva di cui all'articolo 45 o di quelli di cui all'articolo 71.

Le macchine operatrici, i mezzi per soccorso e assistenza stradale nonché i veicoli per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, comma sesto, devono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla.

Tutte le parti a sbalzo, in particolare quelle con sezione retta trasversale minore della sagoma in larghezza della macchina, devono essere segnalate secondo quanto disposto dalla Direzione generale della motorizzazione civile.

Chiunque circola su strada con una macchina operatrice che non sia conforme o non rispetti quanto disposto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 ».

#### ART. 11.

Nel terzo comma dell'articolo 103 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« i treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade ».

#### ART. 12.

L'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dalla legge 5 maggio 1976, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici in genere non possono superare il peso complessivo indicato sul documento di circolazione.

Chiunque circoli con un veicolo il cui peso complessivo a pieno carico risulti essere superiore, di oltre il 5 per cento, a quello indicato nel documento di circolazione, quando detto peso è superiore ai 100 quintali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da lire 50.000 a lire 200.000 se l'eccedenza non supera i 10 quintali;

b) da lire 100.000 a lire 400.000 se la eccedenza non supera i 20 quintali;

c) da lire 200.000 a lire 800.000 se l'eccedenza non supera i 30 quintali;

d) da lire 400.000 a lire 1.600.000 se l'eccedenza supera i 30 quintali.

Chiunque circoli con un autotreno od un autosnodato il cui rimorchio risulti di peso complessivo a pieno carico superiore di oltre il 5 per cento a quello indicato nella carta di circolazione, ovvero al peso rimorchiabile dell'unità motrice, è soggetto ad una sanzione amministrativa, indipendentemente da quanto compete per l'unità motrice, secondo quanto previsto al secondo comma, misurando l'eccedenza o sul peso complessivo o sul peso rimorchiabile secondo che comporti la somma più elevata.

Chiunque circoli con un autoarticolato che superi di oltre il 5 per cento il peso complessivo a pieno carico consentito per il complesso, è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa commisurata come previsto nel secondo comma.

Per i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 100 quintali, le sanzioni amministrative previste nel secondo comma sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non supera rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure supera il 30 per cento del peso complessivo.

Se si tratta di motoveicoli le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non sia sta-

ta rilasciata l'autorizzazione, ovvero venga comunque superato il peso massimo complessivo indicato nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento sul peso ai pesi massimi relativi a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 33.

Sono responsabili in solido con il conducente il proprietario del veicolo, nonché il committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Accertata l'eccedenza di peso, la continuazione del viaggio è subordinata al versamento della somma corrispondente alla sanzione amministrativa nella misura minima prevista e, qualora l'eccedenza superi il 10 per cento del peso complessivo a pieno carico indicato nel documento di circolazione, anche alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo i pesi complessivi indicati nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati al quintale superiore.

Il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a stabilire le modalità per l'accertamento del peso complessivo del singolo veicolo.

L'articolo 555 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, numero 420, è abrogato.

Ai veicoli immatricolati all'estero, qualora superino i pesi complessivi indicati nel documento di circolazione del paese di origine di oltre il 5 per cento, si applicano le stesse sanzioni amministrative previste dal presente articolo; la sanzione deve essere versata al momento della contestazione e comunque prima che il veicolo lasci il territorio nazionale. In ogni caso e nel rispetto di quanto sopra stabilito, non è ammessa per tali veicoli la circolazione a pesi superiori a quelli massimi di cui all'articolo 33, a meno che trattasi di trasporti eccezionali autorizzati a norma dell'articolo 10 ».

## ART. 13.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la procedura per lo adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, dettando in particolare le disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'articolo 33, salvo che per i veicoli di cui al primo comma, punto 2) dell'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro dei trasporti stabilisce altresì con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione agli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della presente legge.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motonizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della presente legge.

Il Ministro dei trasporti è altresì autorizzato a modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226, 233, 257, 258, 266, 267 e 339 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali.